



Ordinanza concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF)

Modifica del 16 settembre 2016

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza «Ufficio federale» è sostituito con «UFAG».

Art. 4 cpv. 1, frase introduttiva

¹ La frutta e la verdura fresche possono essere importate all'aliquota di dazio del contingente (ADC), senza che l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) abbia liberato parti del contingente doganale per l'importazione:

Art. 10 lett. a

Abrogata

Art. 12 Contingente doganale

¹ Il periodo di contingentamento va dal 1° maggio al 25 ottobre.

² La ripartizione del contingente doganale n. 13 non è disciplinata.

Art. 13 e 14

Abrogati

¹ RS 916.121.10

Art. 18a cpv. 2

² Il contingente doganale è liberato per l'importazione nella misura delle parti seguenti:

Parte del contingente doganale	Periodo per l'importazione all'aliquota di dazio del contingente
20 000 piante	6 febbraio–31 dicembre
20 000 piante	6 marzo–31 dicembre
10 000 piante	6 novembre–31 dicembre
10 000 piante	4 dicembre–31 dicembre

Art. 19 UFAG

L'UFAG fissa in un'ordinanza le date di cui agli articoli 4 capoverso 1 lettera b, 6 capoverso 1 lettera a e 11 lettera b nonché le parti dei contingenti doganali di cui all'articolo 5 capoversi 1 e 3 lettera b. Pubblica il contenuto della presente ordinanza e le relative modifiche sul suo sito Internet. Le modifiche dell'ordinanza non sono pubblicate nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Il testo completo delle modifiche può essere consultato o ottenuto presso l'UFAG.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

16 settembre 2016

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Johann N. Schneider-Ammann
Il cancelliere della Confederazione,
Walter Thurnherr